

n.11/2020, cui è riunito il n.12/2020



TRIBUNALE DI VENEZIA

Prima Sezione Civile – Gruppo Fallimentare

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice dott.ssa Gabriella Zanon

visti gli atti relativi ai ricorsi per la liquidazione del patrimonio presentati, ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L.

3/2012, da Carraro Giuseppe e Veronese Francesca,

ritenuta la propria competenza territoriale, essendo i ricorrenti residenti a Noale;

ritenuto che i ricorrenti siano in stato di sovraindebitamento,

visti gli artt. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che le domande soddisfano i requisiti di cui all'art. 14

ter atteso che:

-per un verso, i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento

né hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 (sicché non

ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 3/2012);

- per un altro verso, le domande sono corredate dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della

legge n. 3/2012 nonché dalla documentazione prescritta dall'art. 14 *ter*, comma 3, legge n. 3/2012, ossia

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose

mobili,

- la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza dai debitori nell'assumere volontariamente

le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni;



d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

-ritenuto che i proponenti abbiano prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

- rilevato che, come esposto dal professionista incaricato di assolvere le funzioni di gestore della crisi, l'ipotesi liquidatoria verta, essenzialmente, sulla dismissione del residuo patrimonio immobiliare di Carraro Giuseppe

-ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqües* comma 1);

- ritenuto pertanto che, in definitiva, debba dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione, nell'ambito della quale il liquidatore individuerà le distinte masse attive e passive di ciascuno dei ricorrenti;

-ritenuto che debba procedersi alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista già incaricato dall'OCC;

-rimarcato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., donde la facoltà del liquidatore di subentrare, ove ritenuto opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;



P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dei ricorrenti;
nomina liquidatore il dott. Alberto Pizarro, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,
dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *noviesultimo* comma L. 3/2012) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Venezia;
poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;
ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;
stabilisce, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, lett. f) legge n. 3/2012, che gli emolumenti mensili percepiti dai ricorrenti siano dagli stessi trattenuti per il mantenimento della famiglia, con esclusione di euro 100,00 mensili che dovranno essere versati alla procedura.
Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
Si rappresenta che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma 1 L. 3/2012), e che



pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Venezia, 12 gennaio 2021

Il Giudice

Dott.ssa Gabriella Zanon

